

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE**

tra

la **Fondazione Teatro La Fenice** P.IVA 00187480272, di seguito per brevità indicata come **"La Fondazione"**,

e

la **M^ Elena Pierini** nata a Firenze il 01/02/1971 e residente in [REDACTED]
[REDACTED] di seguito per brevità indicato come **"la Collaboratrice"**,

Premesso che:

- la Fondazione Teatro La Fenice (innanzi per scopi di brevità anche solo la Fondazione o la Committente), con sede in Venezia S. Marco, 1965 (c.f. e p. IVA 00187480272) iscritta presso il Registro delle imprese di Venezia al n° 293954 nello svolgimento delle proprie attività ha avvertito l'esigenza di avvalersi di un soggetto dotato di elevate competenze tecnico-specialistiche, soprattutto al fine di soddisfare le esigenze connesse alla preparazione del coro per la realizzazione dei concerti, delle opere, dei balletti e delle manifestazioni della Fondazione;
- il M^ Elena Pierini possiede le competenze tecnico-specialistiche nonché la professionalità adeguata a soddisfare le esigenze della Fondazione
- la Fondazione ha richiesto alla M^ Elena Pierini la propria disponibilità a collaborare con la stessa in qualità di preparatrice del coro al fine di soddisfare le predette esigenze;
- la M^ Elena Pierini (innanzi per scopi di brevità anche solo la "Collaboratrice") si rende disponibile a prestare la propria collaborazione, in qualità di direttrice del coro, al fine di soddisfare le esigenze di preparazione del coro connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni;
- La Collaboratrice, esaminate le esigenze del Committente accetta l'incarico affidato e contestualmente ha dichiarato:
 - (i) di aver maturato una significativa esperienza nel settore di attività per il quale la Fondazione necessita della sua attività;
 - (ii) di essere in possesso delle competenze tecnico specialistiche necessarie e peculiari per l'esecuzione dell'incarico sopra descritto. Tali peculiarità, complessivamente considerate, rappresentano il presupposto essenziale per l'interesse della Fondazione alla conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- La M^ Elena Pierini ha espressamente manifestato il proprio interesse alla conclusione del contratto secondo la presente modalità, a condizione che le modalità delle predette attività siano tali da consentirgli una effettiva gestione autonoma del proprio Incarico;
- la M^ Elena Pierini ha rappresentato e garantito:
 - (i) non essere iscritta ad alcun albo professionale relativamente all'esercizio di attività intellettuali;
 - (ii) di non violare, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto alcun diritto di terzo od impegno nei confronti di terzi in Italia o all'estero;
 - (iii) di non aver concluso alcun patto di concorrenza ovvero di non esser titolare di alcun obbligo di non concorrenza che la vincoli a non svolgere attività lavorativa nel settore in cui opera la Fondazione e che, in ogni caso, Le vieti di agire a favore della medesima ovvero la limiti in ciò;
 - (iv) di non avere alcun impedimento, di qualsivoglia natura, legale o contrattuale, tanto in Italia quanto all'estero, in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Incarico;
- In particolare, la collaboratrice ribadisce e dichiara espressamente che di non avere alcun interesse all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente non assoggettamento della collaboratrice a penetranti vincoli di orario, di presenza giornaliera e di assoggettamento all'altrui potere direttivo e gerarchico.
- Le predette dichiarazioni e garanzie effettuate ed offerte dalla M^ Elena Pierini hanno valore essenziale ai fini del conferimento a quest'ultima del presente incarico da parte della Fondazione

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Con il presente contratto la M[^] **Elena Pierini** si impegna a prestare in favore della Fondazione un'attività di consulenza **con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** avente ad oggetto le esigenze connesse alla preparazione del coro per la realizzazione degli spettacoli ed eventi. In particolare la Fondazione si riserva la facoltà di incontrare periodicamente la collaboratrice al solo scopo di verificare, sulla base del coordinamento già espletato tra le parti, l'attività svolta dallo stesso che comporterà:
 - fornire consulenza ed assistenza specialistica volta ad assicurare il miglior rendimento professionale ed artistico del Coro nel suo insieme e dei singoli componenti, proponendo al Direttore Artistico tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per il miglioramento dell'attività del Coro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative;
 - partecipare alle commissioni delle selezioni e dei concorsi per artisti del Coro;
 - ricercare e proporre le formazioni degli organici e dei loro componenti, per le singole opere e concerti in relazione all'organico totale del complesso corale e delle caratteristiche vocali individuali e musicali, sentito il Direttore Artistico, Direttore d'Orchestra ed il Regista;
 - ricercare e proporre le assunzioni a tempo determinato per esigenze di partitura di artisti del Coro o per sostituzioni di malattia o aspettativa;
 - assistenza e consulenza specialistica nella predisposizione del calendario di prove di sala tenuto conto delle prove di scena, d'insieme e generali previste per le produzioni d'opera, di balletto e concerti su base annuale, trimestrale, mensile;
 - consulenza ed assistenza specialistica finalizzata alla predisposizione del programma di lavoro settimanale e per i piani di lavoro giornalieri del coro;
 - dirigere il complesso corale della Fondazione nei concerti a Lei affidati dalla stessa.
3. Per svolgere la Sua attività la Collaboratrice, coordinandosi preventivamente con la Fondazione, potrà utilizzare gli spazi e gli strumenti nelle varie sedi della Fondazione e potrà validamente prestare la sua opera anche fuori di tali sedi.
4. La collaboratrice svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa senza vincoli di orario e di presenza e senza sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della Fondazione, essendo espressa reciproca volontà di non costituire un rapporto di tipo subordinato poiché le connesse prestazioni saranno soddisfatte sulla base delle esigenze della Fondazione su un piano di autonomia e professionalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. La collaboratrice dovrà comunque adempiere alle prestazioni con la massima diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. La collaboratrice, pertanto, svolgerà l'incarico concordato sotto la propria responsabilità e con la massima diligenza e professionalità richieste dall'esercizio delle sue attività. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 co. 3 c.p.c. - come modificato dall'art. 15 della L. n. 81/2017, che le modalità di coordinamento qui riportate sono stabilite di comune accordo dalle parti e la collaboratrice organizzerà in via del tutto autonoma la propria attività lavorativa.
5. La collaboratrice s'impegna a non divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico.
6. Il corrispettivo spettante alla collaboratrice a fronte dell'espletamento delle suddette prestazioni sarà pari a € **135.000,00** annui (centotrentacinquemila/00), da intendersi onnicomprensivi di ogni emolumento e/o indennità o spesa sostenuta dalla collaboratrice nell'interesse della Committente per l'espletamento dell'incarico. Eventuali rimborsi spese per prestazioni d'opera effettuate con modalità od in località particolari dovranno essere di volta in volta preventivamente approvate per iscritto dalla Committente e verranno rimborsate alla collaboratrice solo se approvate, nel limite dell'ammontare che sarà definito e comunicato alla Committente. La somma è da intendersi al lordo delle ritenute di legge applicabili al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e sarà liquidata in proporzionali rate mensili attraverso bonifico bancario. Il menzionato corrispettivo, che potrà essere riproporzionato in funzione della durata del contratto, viene erogato tramite bonifico bancario e verrà corrisposto, previa rendicontazione dell'attività svolta da parte della Collaboratrice.

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso pattuito è idoneo e soddisfacente ed è da intendersi comprensivo dell'incarico secondo le modalità convenute.

Con la sottoscrizione del presente contratto la M[^] Pierini cede inoltre alla Fondazione a titolo gratuito ogni sfruttamento della sua immagine acquisita durante le eventuali fotografie o riprese delle rappresentazioni che la Fondazione potrà utilizzare a scopi promozionali e pubblicitari.

Eventuali direzioni concertistiche del complesso corale, anche con strumentisti, nonché concerti solistici al pianoforte, della durata di almeno 15 minuti, saranno compensate con € 2.000,00 (duemila/00) lordi. Per le repliche effettuate entro quattro mesi dalla prima esecuzione tale compenso verrà ridotto del 50%. La collaboratrice dichiara che la misura del compenso come sopra indicato è congrua avuto riguardo all'oggetto dell'incarico, alle modalità del suo espletamento ed all'impegno complessivo richiesto per il suo svolgimento e, pertanto, la collaboratrice non avrà nulla altro a pretendere oltre all'importo sopra determinato e fermo quanto sopra previsto con riferimento ai rimborsi. In tutti i casi in cui il presente contratto dovesse risolversi prima della scadenza del termine e se non concordato diversamente tra le parti, la Collaboratrice avrà diritto a percepire le somme in proporzione maturate sin al momento della risoluzione stessa, in quanto le parti hanno inteso concordare il compenso come riproporzionabile, escludendo ogni altra forma di indennizzo, e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

7. **La collaborazione decorrerà dal 1° settembre 2026 e terminerà il 31 agosto 2030, data in cui lo stesso cesserà automaticamente senza necessità di preventiva disdetta.** Ove il presente accordo dovesse risolversi prima della scadenza del termine e se non concordato diversamente tra le parti, la collaboratrice avrà diritto a percepire le somme in proporzione maturate sin al momento della risoluzione stessa, in quanto le parti hanno inteso concordare il compenso come riproporzionabile, escludendo ogni altra forma di indennizzo, e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Fondazione.
8. La collaboratrice potrà intrattenere rapporti di collaborazione anche con altri committenti purché non in contrasto con gli impegni assunti col presente atto con la Fondazione e previa autorizzazione di quest'ultima.
9. Nell'ipotesi che la collaboratrice non potesse rendere la prestazione richiesta a causa di malattia o per infortunio, il rapporto contrattuale potrà esser sospeso, per l'intero periodo dell'impedimento, senza erogazione del corrispettivo. In tal caso la scadenza del contratto si intenderà prorogata per l'intero periodo di sospensione del contratto a causa della malattia o dell'infortunio.
10. Le Parti concordano, in ogni caso, che qualora sopraggiungessero degli impedimenti, determinati da cause diverse dallo stato di malattia, che perdurassero per un periodo superiore ai 60 giorni e che oggettivamente non consentissero alla Collaboratrice di svolgere l'incarico affidatole con il presente contratto, le parti si danno atto che l'ipotesi definita come impedimento configuri una giusta causa di recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2119 C.C.
11. Durante il periodo di impedimento di cui ai precedenti punti 9 e 10 la Collaboratrice non maturerà alcun compenso.
12. Le "Parti" potranno liberamente recedere dal presente contratto con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
Entrambe le Parti, fermo restando le previsioni di cui all'articolo che segue, potranno recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, con effetto immediato, in qualunque momento, previa semplice comunicazione scritta resa, in presenza di una giusta causa, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del contratto come da cause dappresso elencate.
13. Sono cause per la risoluzione della collaborazione:
 - a) il non regolare e buon assolvimento delle sue prestazioni finalizzate alle esigenze di sopra riportate;
 - b) la malattia o altro impedimento, anche se dovuto a cause non imputabili a sua volontà, che non consenta alla collaboratrice di assicurare con regolarità le sue prestazioni.
14. La collaboratrice s'impegna a prendere visione del Codice etico della Fondazione previsto dal D. Lgs 231/2001, del Modello di Organizzazione gestione e controllo e del Piano di Prevenzione della Corruzione pubblicati sul sito della Fondazione e a rispettarli. Il codice Etico della Fondazione è anche esposto nella bacheca aziendale oltre che sul sito aziendale;
15. In caso di controversia il foro competente sarà in via esclusiva quello di Venezia.
16. Per quanto qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative applicabili.
17. Con la stipulazione del presente contratto, Le parti danno reciprocamente atto che i dati ivi riportati sono utili ai fini dell'informazione di cui al D.Lgs 104/2022 della quale la lavoratrice ha preso visione.
18. Qualora sorgano controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe. Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Tribunale di Venezia.

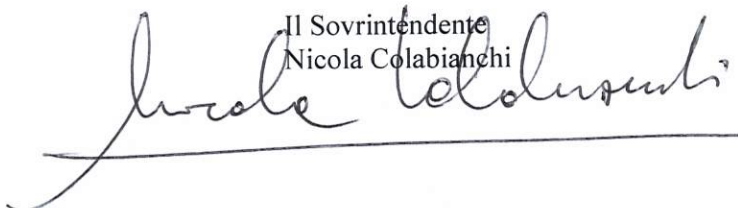
Stipulato in Venezia il 16 luglio 2026 presso la sede della Fondazione in due esemplari (uno per la collaboratrice e uno per la Fondazione).

l.a.s.

Elena Pierini
firma per accettazione

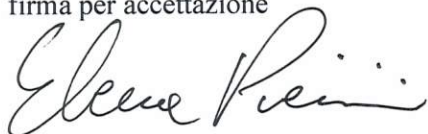


Il Sovrintendente
Nicola Colabianchi



Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il contenuto delle seguenti clausole che approvano ed accettano, in particolare: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18.

Elena Pierini
firma per accettazione



Il Sovrintendente
Nicola Colabianchi

